



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°58/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°14453 in data 10/05/2019, con la quale l'Istituto Comprensivo "Franca Ongaro" de il Lido di Pellestrina-Venezia ha chiesto l'emissione di un'ordinanza che disciplini la navigazione nel Canale di Pellestrina per lo svolgimento di una manifestazione remiera su "caorline" con equipaggi formati da alunni/e ed istruttore per il giorno 8 giugno 2019;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla manifestazione in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere al contempo il regolare svolgimento della stessa;
- VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

RENDE NOTO

Che il **giorno 8 giugno 2018, dalle ore 11:00 alle ore 11:30 circa**, si svolgerà una manifestazione remiera su "caorline" lungo il **Canale di Pellestrina**, nel tratto compreso dal canale antistante la Stazione dei Carabinieri di Pellestrina fino allo scalo dell'Associazione Remiera di Pellestrina (civ. 880).

ORDINA

Articolo 1

Il **giorno 8 giugno 2019, dalle ore 11:00 alle ore 11:30**, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio nello specchio acqueo interessato dalla manifestazione di cui al "Rende Noto", a tutte le unità estranee all'evento, eccezion fatta per quelle della giuria e dell'assistenza.

Articolo 2

Tutte le imbarcazioni in transito nella sponda opposta al tratto di Canale di Pellestrina interessato dalla manifestazione remiera, dovranno navigare alla velocità minima consentita per la manovra, in modo da non creare moto ondoso.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecite, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*